

**DELIBERAZIONE 29 MARZO 2022**

**134/2022/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DEI CAPITOLI 4 E 7 E DEGLI ALLEGATI A.23, A.25 AL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE DI TERNA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1198<sup>a</sup> riunione del 29 marzo 2022

**VISTI:**

- la Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito: Regolamento SOGL);
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2018, 535/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 535/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2020, 202/2020/R/eel, recante l'approvazione delle metodologie inerenti al *Load Frequency Control Block operational agreement* per il blocco Italia ai sensi del Regolamento SOGL (di seguito: deliberazione 202/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2020, 344/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 344/2020/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2021, 218/2021/R/eel, recante le disposizioni per l’attuazione del *coupling* unico del mercato elettrico infragiornaliero (di seguito: deliberazione 218/2021/R/eel);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza, di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete), di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) e in particolare il Capitolo 4 recante le regole per il dispacciamento il Capitolo 7 recante la regolazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento e al servizio di trasmissione;
- l’Allegato A.23 al Codice di Rete, recante “Procedura per la selezione delle risorse per il mercato di bilanciamento”;
- l’Allegato A.25 al Codice di Rete, recante “Modalità di determinazione dei programmi vincolanti”;
- la lettera trasmessa da Terna il 24 gennaio 2022, prot. Autorità 3156 (di seguito: lettera del 24 gennaio 2022).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 202/2020/R/eel, l’Autorità ha previsto che, unitamente alla pubblicazione della “Proposta per i termini e le metodologie da elaborare ai sensi dell’articolo 119(1) del Regolamento SOGL, nella sua versione emendata e priva degli elementi di carattere confidenziale, Terna renda disponibile la nuova versione dell’Allegato A.25 al Codice di Rete contenente gli elementi sull’applicazione del requisito di rampa alle unità di produzione termoelettriche;
- con la medesima deliberazione, l’Autorità ha anche dato mandato a Terna di completare l’aggiornamento del Codice di Rete previsto dal piano di lavoro inviato con la comunicazione 28 febbraio 2020 che include, tra l’altro e per quanto qui rileva, la definizione di apposite regole di *settlement* per il requisito di rampa. Più in dettaglio, tale piano di lavoro prevede che Terna completi l’implementazione del requisito di rampa con la definizione delle relative regole di *settlement* che inducano gli utenti del dispacciamento al rispetto dello stesso, dopo la pubblicazione della nuova versione dell’Allegato A25 al Codice di Rete recante l’esplicitazione del requisito di rampa come vincolo meramente tecnico per le unità di produzione termoelettriche e dopo un monitoraggio tecnico sul rispetto del requisito di rampa per un periodo di almeno 6 mesi durante il quale non è prevista l’applicazione di alcuna penalità qualora il requisito non sia rispettato. Il piano di lavoro prosegue con successivi interventi evidenziati nella parte motivazionale della deliberazione 202/2020/R/eel che non rilevano ai fini del presente provvedimento;
- il Regolamento *Balancing* ha l’obiettivo di favorire l’integrazione dei mercati di bilanciamento dei paesi europei, attraverso l’adozione di regole armonizzate e la creazione di piattaforme europee comuni per lo scambio di energia di bilanciamento, tra cui, in particolare, la piattaforma per lo scambio di *Replacement Reserve* (di seguito: Piattaforma RR);
- a livello nazionale, con la deliberazione 535/2018/R/eel, l’Autorità ha verificato positivamente le proposte di modifica al Codice di rete formulate da Terna finalizzate

al coordinamento tra il Mercato per il Servizio di Dispacciamento (di seguito: MSD) e la piattaforma RR e ha richiesto alla medesima Terna di specificare alcuni aspetti del processo di conversione delle offerte da condividere sulla piattaforma RR e le misure operative sull'utilizzo della medesima piattaforma, poi approvati con la deliberazione 344/2020/R/eel;

- con la deliberazione 218/2021/R/eel, l'Autorità ha formulato disposizioni per l'attuazione del *coupling* unico del mercato elettrico infragiornaliero. Per quanto qui rileva, con tale deliberazione sono state approvate le modifiche al Codice di Rete di Terna funzionali a consentire, agli utenti del dispacciamento, la possibilità di modificare i propri programmi fino all'ora H-1 (cioè fino al termine del mercato infragiornaliero, quindi anche successivamente alla determinazione degli esiti del MSD ex-ante), nel rispetto di alcuni vincoli necessari per garantire la sicurezza del sistema elettrico, mantenendo le attuali sottofasi del MSD ex ante con pari articolazione temporale;
- tra i vincoli richiamati al punto precedente, vi sono i cosiddetti “intervalli di fattibilità”, per cui in esito al MSD, Terna, ove necessario, definisce anche i vincoli operativi per le unità abilitate, sotto forma di intervalli di fattibilità che il programma intermedio cumulato (cioè il programma che rappresenta il punto di partenza per la fase di programmazione del MSD) e il programma finale cumulato (cioè il programma disponibile all'ora H-1) dovranno rispettare. Tali intervalli vengono stabiliti in modo definitivo per le ore che non sono oggetto di ulteriori sottofasi del MSD ex-ante, mentre vengono formulati in via preliminare per le ore immediatamente successive (cioè quelle che saranno oggetto di una ulteriore sottofase del MSD ex-ante). Gli intervalli stabiliti in modo definitivo e gli intervalli formulati in via preliminare per le ore oggetto della sottofase del MSD ex-ante immediatamente successiva devono essere rispettati in sede di nomina. Tali vincoli vengono definiti solo se necessario per esigenze di esercizio in sicurezza del sistema elettrico e vengono altresì rivisti da Terna per tenere conto di subentrate avarie o disservizi dell'unità abilitata: tuttavia tale revisione è stata operabile fin dall'avvio di XBID (*Cross Border Intraday*) in relazione alle ore che sono oggetto di una ulteriore sottofase del MSD ex ante, mentre avrebbe potuto essere operabile entro la fine di giugno 2022 per le ore che non sono oggetto di ulteriori sottofasi del MSD ex-ante, al fine di consentire a Terna di implementare le modifiche necessarie ai propri sistemi informatici.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Terna, con lettera del 24 gennaio 2022, a seguito di propria consultazione, ha trasmesso all'Autorità una proposta di modifica dei Capitoli 4 e 7 del Codice di Rete e degli Allegati A.23 (Procedura per la selezione delle risorse per il mercato di bilanciamento) e A.25 (Modalità di determinazione dei programmi vincolanti) del medesimo, corredata dalle risposte formulate dagli operatori nel corso della consultazione;
- le proposte di Terna riguardano essenzialmente:

- *la definizione di regole di settlement finalizzate a indurre gli utenti del dispacciamento al rispetto del vincolo di rampa delle unità di produzione (UP) abilitate di tipo termoelettrico*: Terna propone l'introduzione di modalità di verifica, da parte della medesima, del rispetto del c.d. "vincolo di rampa" ideale, rappresentato dal raccordo lineare tra il programma vincolante in potenza dell'ora H-1 e il programma vincolante in potenza dell'ora H. Terna propone altresì l'introduzione di un corrispettivo per il mancato rispetto del vincolo di rampa e, contestualmente, la valorizzazione al prezzo zonale orario, che si forma sul Mercato del Giorno Prima – MGP, degli sbilanciamenti nella fase di "rampa" nel caso in cui il vincolo di rampa sia rispettato (sono gli eventuali sbilanciamenti attribuibili alla fase di "rampa", relativi a ogni coppia di periodi rilevanti successivi appartenenti a due periodi orari adiacenti). Le innovazioni al Codice di rete qui sintetizzate si inseriscono nel percorso già delineato con la deliberazione 202/2020/R/eel e sono volte a minimizzare l'impatto sul sistema elettrico delle deviazioni deterministiche di frequenza e quindi l'attivazione delle risorse regolanti;
- *la revisione delle modalità di determinazione del fabbisogno di energia di bilanciamento per la Piattaforma RR di cui all'articolo 19 del regolamento Ralancing e sviluppata nell'ambito del progetto TERRE - Trans European Replacement Reserves Exchange*: Terna propone di determinare una "curva di fabbisogno elastica", ossia composta da N gradini, ciascuno caratterizzato da una coppia quantità e prezzo. In particolare:
  - le quantità da associare a ciascun gradino sono determinate sulla base dello sbilanciamento atteso e della distribuzione dell'errore di previsione del fabbisogno residuo che rappresenta la previsione della domanda di energia elettrica, al netto della previsione della produzione da fonti rinnovabili non programmabili, effettuata da Terna ai fini dell'esecuzione della fase di programmazione del Mercato per il Servizio di Dispacciamento - MSD, cui viene sommato il valore atteso dell'errore complessivo di previsione del fabbisogno residuo medesimo;
  - i prezzi da associare a ciascun gradino sono determinati a partire dalle N quantità e dalle relative probabilità di accadimento e tenuto conto del costo (ricavo) atteso dell'approvvigionamento di tali quantità, per le relative probabilità di accadimento, nelle successive sessioni di mercato;
  - qualora, nell'ambito della gestione in tempo reale, dovessero manifestarsi particolari esigenze legate alla sicurezza del sistema elettrico nazionale o al corretto funzionamento della Piattaforma RR, Terna si riserva di modificare le curve di fabbisogno da sottoporre alla piattaforma medesima;
- *la modifica degli intervalli di fattibilità definitivi per le ore che non sono oggetto di ulteriori sottofasi del MSD ex-ante nei casi di subentrate avarie o disservizi delle unità abilitate*: Terna propone le modalità di modifica degli intervalli di fattibilità (cioè gli intervalli di potenza entro cui devono essere compresi il programma intermedio cumulato di immissione o di prelievo e il programma

finale cumulato di immissione o di prelievo di una unità abilitata, come definiti dalla deliberazione 218/2021/R/eel) in caso di subentrate avarie o disservizi delle unità abilitate anche per le ore che non sono oggetto di ulteriori sottofasi del MSD ex-ante, qualora l'utente del dispacciamento comunichi un valore di potenza massima di un'unità abilitata inferiore sia rispetto a quello di potenza minima sia rispetto a quello dell'estremo inferiore dell'intervallo di fattibilità eventualmente definito da Terna per l'unità abilitata medesima; gli intervalli di fattibilità aggiornati come sopra specificato hanno efficacia a partire dal secondo periodo orario successivo al periodo orario *h*. La possibilità di modificare gli intervalli di fattibilità per tenere conto di subentrate avarie o disservizi dell'unità abilitata (già operativa fin dall'avvio di XBID solo in relazione alle ore che sono oggetto di una ulteriore sottofase del MSD ex ante), con le modifiche qui proposte, viene resa operabile anche per le ore che non sono oggetto di ulteriori sottofasi del MSD ex-ante, come già anticipato nella parte motivazionale della deliberazione 218/2021/R/eel;

- nella lettera del 24 gennaio 2022, Terna indica altresì che:
  - con riferimento all'aggiornamento degli intervalli di fattibilità per le ore che non sono oggetto di ulteriori sottofasi del MSD ex-ante nei casi di subentrate avarie o disservizi delle unità abilitate, l'implementazione operativa sarà completata entro la fine di giugno 2022, in coerenza con quanto già indicato nella deliberazione 218/2021/R/eel;
  - con riferimento all'introduzione delle regole funzionali ad indurre gli utenti del dispacciamento al rispetto del vincolo di rampa, è disponibile ad accogliere la richiesta, espressa dagli operatori nell'ambito della consultazione, di rimandarne l'entrata in vigore al fine di tenere conto delle tempistiche di adeguamento impiantistico;
- nell'ambito della consultazione, gli operatori hanno manifestato esigenze di maggiore trasparenza in relazione alle modalità di determinazione e pubblicazione del fabbisogno di energia di bilanciamento per la Piattaforma RR, ritenendo la nuova metodologia non chiara e poco trasparente, nonché notevolmente semplificata rispetto alla versione precedente e chiedendo che vengano dettagliate tutte le informazioni utili ai fini del calcolo del fabbisogno RR;
- tali osservazioni non sono state recepite da Terna, poiché ritiene che l'allegato A.23 contenga comunque tutti i principi alla base della determinazione del fabbisogno elastico, fornendo un livello di trasparenza sufficiente. Terna non ha accolto inoltre le richieste di pubblicazione dei fabbisogni, poiché tale pubblicazione non sarebbe armonizzata tra tutti i gestori di rete che partecipano alla piattaforma;
- le altre osservazioni degli operatori a seguito della consultazione sono state generalmente recepite da Terna, ad eccezione di quelle che avrebbero ridotto la sicurezza del sistema o la cui attuazione non persegue le finalità dichiarate.

**RITENUTO CHE:**

- le modifiche proposte ai Capitoli 4 e 7 del Codice di rete e agli Allegati A.23 e A.25 al medesimo siano funzionali a ottimizzare alcuni aspetti del dispacciamento, nonché a proseguire l'implementazione della deliberazione 202/2020/R/eel e a completare l'implementazione della deliberazione 218/2021/R/eel;
- Terna abbia dato adeguata evidenza delle finalità delle modifiche proposte, nonché delle motivazioni per il recepimento o il rifiuto delle osservazioni pervenute durante la consultazione;
- le richieste di maggior trasparenza da parte degli operatori in merito al calcolo del fabbisogno della piattaforma RR siano comunque condivisibili e che sia quindi opportuno approfondire con maggior dettaglio i processi e le metodologie relativi alla partecipazione alle piattaforme europee di bilanciamento da parte di Terna e degli altri gestori di rete coinvolti;
- l'approfondimento di cui al precedente alinea possa essere realizzato anche attraverso la predisposizione da parte di Terna di documentazione tecnica appositamente dedicata al funzionamento delle piattaforme istituite ai sensi del Regolamento *Balancing* e da predisporre anche in lingua inglese, lasciando nel Codice di rete gli aspetti e i principi di carattere generale;
- sia pertanto opportuno approvare le modifiche dei Capitoli 4 e 7 del Codice di Rete e degli Allegati A.23 e A.25 al medesimo, come trasmesse da Terna con lettera del 24 gennaio 2022, fermo restando l'approfondimento sopra richiamato;
- sia condivisibile la valutazione di Terna in merito all'accoglimento della richiesta, espressa dagli operatori nell'ambito della consultazione, di rimandare l'entrata in vigore delle regole funzionali ad indurre gli utenti del dispacciamento al rispetto del vincolo di rampa, al fine di tenere conto delle tempistiche di adeguamento impiantistico

**DELIBERA**

1. di approvare le modifiche dei Capitoli 4 e 7 del Codice di Rete e degli Allegati A.23 e A.25 al medesimo, come trasmesse da Terna S.p.A. con lettera del 24 gennaio 2022;
2. di prevedere che Terna, in coordinamento con gli uffici preposti dell'Autorità, predisponga un insieme di documenti relativi a metodologie e processi per l'implementazione del Regolamento *Balancing* a livello nazionale, con particolare riferimento alla partecipazione alle piattaforme europee di bilanciamento, in modo da fornire agli operatori un livello di approfondimento tecnico – opportunamente armonizzato a livello internazionale – superiore a quanto non sia riportabile direttamente nel Codice di Rete;
3. di prevedere che Terna accolga la richiesta, espressa dagli operatori, di rimandare l'entrata in vigore delle regole funzionali ad indurre gli utenti del dispacciamento al rispetto del vincolo di rampa, definendo una opportuna data;

4. di trasmettere la presente deliberazione a Terna S.p.A. e al Ministero della Transizione ecologica;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 marzo 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*